

PRIVACY E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Giuseppe Farina

Strabica e miope si mostra la critica espressa dall'autorità garante per la riservatezza dei dati personali, nella relazione di congedo del suo settennio, verso l'art. 11 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

È la norma che ha introdotto dal 1° gennaio 2012 l'obbligo, per le banche ed ogni altro intermediario finanziario, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria i movimenti relativi ai rapporti intrattenuti con i loro clienti ed "ogni informazione relativa ...necessaria ai fini dei controlli fiscali" (la norma è più dispersiva, ma concisamente è quella qui indicata).

Sono state paventate una ferita allo Stato di diritto e la presunzione che gli italiani siano considerati dei ladruncoli (così riferiscono i migliori quotidiani).

Altri benpensanti hanno, in coro, espresso preoccupazioni per queste intrusioni nella vita privata dei cittadini.

a) Strabica è la critica, perché guarda ad un obiettivo diverso da quello che è stato originariamente assegnato a chi si cura della riservatezza dei dati personali.

Non spetta infatti al garante giudicare, né tanto meno censurare le norme di legge in via generale, specie poi quelle che hanno scopi di interesse pubblico. Queste infatti prevalgono sul diritto del singolo di non far conoscere la sua sfera privata ad altri.

Sia ben chiaro: qui non si tratta dei dati che vengono indicati come dati personali *sensibili*, definiti come quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, lo stato di salute o la vita sessuale dei singoli o la loro adesione a partiti o associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Quelli che affluiranno all'anagrafe tributaria sono dati che invece riguardano la ricchezza o, comunque, proventi dei singoli, suscettibili di possibile imposizione e che quindi *possono essere normalmente conosciuti dalla pubblica amministrazione alla quale è affidata la verifica degli adempimenti fiscali dei cittadini.*

Dunque sono dati conoscibili, perché necessari per la cura di un interesse pubblico consistente nell'acquisizione di entrate, per la cosa pubblica, e (ma non sarebbe necessario segnalarlo) per individuare con esattezza le manifestazioni di ricchezza o i proventi che costituiscono la materia imponibile.

In altri termini, nessun contribuente leale dovrebbe criticare l'acquisizione dei dati in questione, da parte del fisco, perché i suoi eventuali inadempimenti saranno unicamente ascrivibili ad errori di interpretazioni di leggi o ad omissioni non volontarie. Anzi il contrasto all'evasione, così attuato, non può che essere condiviso da tutti coloro che adempiono con regolarità i propri obblighi.

Criticare, come ha fatto l'autorità garante della riservatezza dei dati personali, l'acquisizione delle informazioni che vengono dai movimenti degli intermediari finanziari, è dunque l'espressione di un giudizio che non spetta affatto ad essa, *né per i compiti che deve svolgere, né per la sua posizione nell'ordinamento, che è di subordine alla legge e di esecuzione di quanto questa prescrive.*

Da qui lo sviamento dall'obiettivo posto dalla legge alla sua attività.

b) Miope è la critica, perché l'ordinamento giuridico italiano – e non solo quello italiano – ha apprestato, talora per eredità di principi secolari, addirittura forme di pubblicità di manifestazioni di ricchezza o di acquisizioni di notizie a tutela di interessi superiori, come quelli *pubblici*, o per colpire abusi dei singoli a danno di altri. Quindi tanto nell'interesse della *res publica*, quanto nell'interesse prevalente di talune situazioni private rispetto ad altre della stessa natura privata.

Nessuno si sogna, infatti, di criticare il sistema di pubblicità immobiliare, che dà notizia di una manifestazione di ricchezza, non dissimile da quella finanziaria.

Anzi all'evidente utilità nella circolazione dei beni immobili (perseguita con la conservatoria dei registri immobiliari), nessuno ha mai associato una critica contro l'esistenza del catasto, che non ha che finalità connesse con l'imposizione fiscale (semmai ci sarebbe da domandarsi per quale ragione non vengano unificate le due funzioni, come avviene per il catasto delle ex provincie austriache).

E nessuno si sogna di avanzare critiche contro la non riservatezza di tutte le forme di pubblicità (costitutiva, dichiarativa, notizia), note a chi conosce il diritto privato, e che mettono in luce varie forme di ricchezza.

Ed altrettanto nessuno ha mai mosso osservazioni sull'obbligo di registrare contratti ed altri atti inerenti a trasferimenti di ricchezza, vigente nel nostro ordinamento.

Miopia è anche avere trascurato che la legge sull'anagrafe tributaria, cui affluiranno i dati in discussione, pone il segreto d'ufficio sulle notizie ivi raccolte: c'è dunque una tutela penale che sarà, si pensa, più dissuasiva, verso i disonesti, di un intervento del garante...

Così come avere dimenticato che l'art. 68 del d.p.r. n. 600 del 1973 ribadisce l'obbligo del segreto d'ufficio per tutta l'attività di accertamento del personale dell'amministrazione finanziaria e della guardia di finanza.

Così infine come avere trascurato che le norme sugli accertamenti in tema di imposte sui redditi e di IVA, *già consentono l'acquisizione dei dati dei conti intrattenuti presso banche* e dei rapporti tenuti con chiunque, da parte dei contribuenti.

Occorre che sia impensierito della questione il garante per la riservatezza dei dati personali?

Meno ancora dovrà essere la preoccupazione dei *benpensanti* che hanno visto, in questa acquisizione di informazioni, un attacco ingiustificato alla libertà dei cittadini. Se si tratta di attuare il contrasto all'evasione fiscale, perché non fare il raffronto con i benefici che ne possono derivare alla collettività?

La giustificazione della conoscenza c'è: è collegata con l'altro sistema della tracciabilità dei pagamenti. Anche questo ha di mira il contrasto all'evasione fiscale, ma chi è miope o privo di approfondimenti sistematici protesta contro l'uno (l'afflusso delle notizie sui movimenti finanziari) e non contro l'altro. O forse perché, in questo secondo caso, percepisce meglio il senso della lotta all'evasione.

Viene un'ultima domanda sulla visione limitata del sistema di chi presiede alla tutela dei dati personali e dei molti che si sono mostrati preoccupati della libertà dei cittadini: la disponibilità dei dati dei conti bancari, e quindi la conoscenza dei relativi movimenti, lasciata ad un numero non indifferente di dipendenti bancari è oggetto di altrettante preoccupazioni di uso *improprio*?

Sembra piuttosto un volere essere sulla scena.

I problemi sono invece quelli di un corretto e tempestivo uso di quelle notizie, che a distanza di anni (anche sei, dalla loro data) potrebbero non essere più facilmente giustificabili per i soggetti singoli, in particolare. Sono gli stessi problemi che si pongono oggi con i minori dati in possesso dall'amministrazione finanziaria, quando l'accertamento non arriva che allo scadere del termine di decadenza.